



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA ONLUS"

Depositato in data 8 novembre 2001

TITOLO I

COSTITUZIONE — SEDE — DURATA

Articolo 1 — È corrente in Torino una libera Associazione apolitica denominata "ACCADEMIA CORALE STEFANO TEMPIA — ONLUS" fondata dal maestro Stefano Tempia nel 1875.

Articolo 2 — L'Accademia ha sede in Torino. La scadenza è stabilita al trentuno dicembre duemilacentosettemila - 31.12.2100 - e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 3 — L'Accademia non ha scopo di lucro, ha struttura e contenuti democratici, persegue unicamente fini di solidarietà sociale. L'Accademia è una istituzione artistica che ha per scopo la diffusione, la propaganda e lo studio del movimento musicale corale mediante la esecuzione delle migliori e più significative opere corali e sinfonico corali e mediante l'insegnamento della musica corale attraverso una scuola di canto gestita direttamente. L'Accademia cura altresì la diffusione di ogni forma musicale di intrinseco valore artistico nell'ambito di stagioni concertistiche da essa appositamente predisposte e nel quadro di una attività concertistica in decentramento concordata con enti locali, enti pubblici e privati. L'Accademia non può svolgere attività diverse dalle sopraelencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché le attività

accessorie per natura e quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. Per la realizzazione degli scopi statutari l'Accademia potrà collaborare con Enti, Associazioni, Società, sia pubbliche che private e con persone che operando nel mondo della cultura si pongano finalità compatibili a quelle dell'Accademia stessa. L'Accademia potrà altresì aderire ad Associazioni che abbiano finalità compatibili con quelle dell'Accademia stessa.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 4 — Gli associati si distinguono in:

ACCADEMICI ESECUTORI

ACCADEMICI ONORARI

ACCADEMICI ESECUTORI: le persone fisiche che s'impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che ne facciano richiesta accettata dal Consiglio Direttivo. Gli accademici esecutori si impegnano a partecipare con assiduità alle prove ed ai concerti e seguire tutte le disposizioni che saranno impartite dalla direzione artistica e dal Consiglio Direttivo. Sono considerati accademici esecutori anche le persone che s'impegnano in attività tecnico organizzative ed amministrative non retribuite di supporto a quella corale, nonché i componenti del consiglio direttivo esterni al coro fino alla cessazione del mandato.

ACCADEMICI ONORARI: sono nominati tali dal Consiglio Direttivo gli accademici esecutori dopo 15 anni dalla nomina ad accademici esecutori. Possono essere altresì nominati accademici onorari dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che in virtù delle finalità di pubblica utilità sostengano economicamente, finanziariamente od organizzativamente l'attività dell'Accademia o che ne abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti. Tutti gli accademici hanno diritto a partecipare alle attività dell'Accademia, fatta eccezione per i concerti ai quali possono partecipare quali esecutori

solo gli accademici ritenuti idonei dalla direzione artistica. Tutti gli accademici hanno diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Articolo 5 — Per acquisire la qualità di accademico esecutore occorre presentare domanda compilando il modulo fornito dall'Accademia. Le domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e s'intendono accolte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei componenti e previo giudizio insindacabile della direzione artistica. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare le decisioni assunte.

Articolo 6 — La qualità di accademico non è trasmissibile e si perde per dimissioni od esclusione. La qualifica di accademico esecutore si perde per dimissioni o per esclusione deliberata insindacabilmente a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo qualora su parere della direzione artistica siano venute a mancare, per assenze immotivate o per altre ragioni, le condizioni indispensabili anche artistiche o comportamentali per la partecipazione alle attività dell'Accademia. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto dall'accademico al Consiglio Direttivo. Gli accademici dimissionari o esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Accademia non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Accademia stessa. Agli stessi peraltro potranno essere riconosciute dal direttivo condizioni di particolare favore per assistere alle manifestazioni dell' Accademia.

TITOLO IV

ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 — Gli organi dell'Accademia sono:

- l'Assemblea degli accademici;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore contabile dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute ed il compenso per il revisore contabile dei conti.

Articolo 8 — L'Assemblea degli accademici può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio. Le assemblee e straordinarie possono essere convocate dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza del direttivo o di almeno un decimo degli accademici.

Articolo 9 — L'Assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede dell'Accademia, purché in Italia. Le convocazioni saranno effettuate, a cura dell'organo amministrativo, mediante affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno presso la sede dell'Accademia e presso i locali di prova del coro, con preavviso di almeno dieci giorni; durante i periodi di chiusura dei locali di prova la convocazione sarà effettuata a mezzo posta. L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Articolo 10 — L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Accademia o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa, che provvede anche alla nomina di un segretario. Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni. Spetta al Presidente verificare la validità dell'Assemblea e in genere del diritto ad intervenire. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta. E' ammessa una sola delega per associato. Non sono ammesse deleghe in occasione di votazione degli organi sociali. Le persone giuridiche associate intervengono alle assemblee per mezzo di un rappresentante espressamente nominato. Delle riunioni si redige processo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede sociale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

Articolo 11 — L'Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto consuntivo;

- b) nomina il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo, un Revisore contabile dei conti effettivo ed uno supplente;
- c) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;
- d) nomina il Presidente Onorario se lo ritiene opportuno;
- e) approva l'acquisto, la vendita o altri atti di disposizione di beni immobili

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli accademici ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno degli accademici presenti.

Articolo 12 — L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera su ogni questione istituzionale e normativa inerente la vita dell'Accademia;
- b) delibera le modifiche da apportare allo Statuto;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Accademia.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione solo se sono presenti i due terzi degli accademici ed in seconda convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno la metà degli accademici e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 13 — Il Consiglio direttivo è composto: dal Presidente, dal Vicepresidente e da cinque Consiglieri; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente, il Vicepresidente ed un Consigliere sono scelti tra persone esterne al coro.

Quattro Consiglieri sono scelti tra gli accademici esecutori. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti e dopo due votazioni inutili si procede al ballottaggio tra i due candidati che alla seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti il Consiglio di Direzione sono eletti a maggioranza relativa sulla base dei voti ottenuti

nella prima votazione. Il mandato del Consiglio di direzione dura tre anni e può essere rinnovato. In caso di dimissioni e in caso di impossibilità per il Presidente di continuare a ricoprire la carica il Vicepresidente provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio. In caso di dimissioni o impossibilità di un Consigliere a continuare a ricoprire la carica il Presidente convocherà il Consiglio di direzione che provvederà a nominare il nuovo Consigliere che durerà in carica fino alla prima assemblea ordinaria. La nomina avverrà scegliendo il primo non eletto della lista o in assenza dell'accademico con maggiore anzianità di associazione.

Articolo 14 — Il Presidente rappresenta l'Accademia e a lui spettano i poteri di firma e la legale rappresentanza dell'Accademia di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado, sede e giurisdizione. Presiede con ampia facoltà di direzione all'ordinaria amministrazione dell'Accademia e, in accordo con il Direttore Artistico alla programmazione artistica. Al Presidente spetta altresì provvedere all'assunzione e dimissione di personale dipendente, di collaboratori e consulenti esterni ai quali fisserà attribuzioni, poteri ed emolumenti. In caso di sua assenza o impedimento, questi è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente. Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Accademia attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Articolo 15 — Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per l'esame e l'approvazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) stabilisce le quote di abbonamento alla stagione dei concerti ed il prezzo dei biglietti;
- b) elabora e propone all'assemblea degli accademici le modifiche al presente Statuto;
- c) esamina e approva i programmi di attività, promuove e autorizza tutte le iniziative utili al conseguimento dei fini accademici;
- d) nomina e revoca il Direttore Artistico;
- e) predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il bilancio consuntivo che sarà presentato all'assemblea degli accademici per la sua approvazione;

- f) delibera sull'ammissione degli accademici esecutori e sulla nomina degli accademici onorari;
- g) redige, approva e modifica il regolamento didattico della scuola;
- h) delibera sugli aspetti disciplinari riguardanti gli accademici su proposta del direttore artistico.

I provvedimenti che il Consiglio può assumere sono:

- sospensione temporanea;
- esclusione.

Tali provvedimenti devono essere assunti a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei consiglieri presenti. Delle riunioni si redige processo verbale. Il Consiglio Direttivo può considerare dimissionario, senza formalità di sorta, il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di provvedere alla sua temporanea sostituzione, in attesa della deliberazione dell'assemblea degli accademici, da prendersi in occasione della sua prima riunione.

Articolo 16 — L'Assemblea potrà nominare un Presidente onorario dell'Accademia scelto fra coloro che si siano particolarmente distinti nel campo culturale o per particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Accademia. Il Presidente onorario rappresenta l'Accademia in particolari manifestazioni su delibera del Consiglio Direttivo e decade dalla carica per dimissioni o decesso.

Articolo 17 — Il Revisore dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Accademia e dei relativi libri e dà parere sui bilanci. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. La durata in carica corrisponde a quella del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Al Revisore dei conti viene riconosciuto un compenso concordato con il Presidente ed approvato

dal Consiglio Direttivo. Il Revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto. In caso di dimissioni o di decesso viene sostituito dal Revisore dei conti supplente che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 — Il Direttore Artistico siede in Consiglio Direttivo con voto consultivo e dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina ed il suo mandato può essere rinnovato. Il Direttore Artistico provvede, sentito il Presidente, alla stesura della programmazione artistica dell'Accademia e alla realizzazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Egli cura l'organizzazione del coro, la sua direzione tecnica, artistica e disciplinare. Nell'ambito dei suoi compiti il Direttore Artistico può proporre la nomina di un Vice Direttore ed uno o più coadiuvanti per l'attività artistica e per la scuola di canto.

Articolo 19 — Presso l'Accademia è istituita una scuola di orientamento al canto corale con ciclo di corsi triennali. La scuola non ha scopo di lucro ed ha carattere gratuito compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Accademia. L'attività della scuola fa riferimento alla Presidenza ed alla Direzione Artistica dell'Accademia e si svolge in conformità al regolamento didattico approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 20 — Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso di spese vive autorizzate dal Presidente.

TITOLO V

PATRIMONIO

Articolo 21 — Il Patrimonio dell'Accademia è costituito:

- dalle vendite dei biglietti e degli abbonamenti delle stagioni concertistiche;
- dai proventi ricavati da esecuzioni musicali effettuate su richiesta di terzi;
- da contributi versati dal Ministero ed Enti Locali a norma di legge;

- da elargizioni, erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque offerti a scopo di sostegno ed accettati dal Consiglio Direttivo;
- da conferimenti e contributi volontariamente offerti dagli accademici;
- da beni mobili e immobili di sua proprietà;
- da sovvenzioni erogate da Enti pubblici o privati per l'organizzazione di manifesti musicali e di iniziative culturali;
- da proventi costituenti corrispettivo per le prestazioni di servizi effettuate a favore di Enti sia pubblici che privati con i quali l'Accademia collabora;
- da proventi derivanti da sponsorizzazioni e vendita di spazi pubblicitari sia a privati sia ad Enti pubblici;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza del bilancio.

Il patrimonio dell'Accademia sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dallo Statuto. In nessun caso potranno essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Accademia, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22 — L'esercizio finanziario e l'anno sociale decorrono dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Articolo 23 — Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo che, accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione dell'Accademia. I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede sociale, gli accademici hanno facoltà di consultarli e chiederne copia. In caso di particolari esigenze l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del rendiconto potrà essere convocata nel più ampio termine di sei mesi.

TITOLO VI



SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24 — Lo scioglimento dell'Accademia e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea degli accademici, convocata come previsto dalle norme statutarie, che delibera con il voto favorevole di tre quarti degli accademici. L'Assemblea provvede anche alla nomina di un liquidatore il quale provvederà a pagare i residui debiti e a devolvere eventuali eccedenze ad altre associazioni che perseguano scopi analoghi a quelli dell'Accademia ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, sentito l'organismo di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge stessa. L'archivio ed i cimeli verranno donati al Conservatorio "GIUSEPPE VERDI" di Torino o ad altri Enti che la civica amministrazione vorrà designare.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 — L'Accademia è retta dalle leggi dell'ordinamento italiano che si applicano anche per tutto quanto non viene espressamente previsto dal presente Statuto.